



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 30-03-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 (METODO ARERA) E RELATIVE TARIFFE.**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Caprani Mauro</b>	<b>Presente</b>	<b>Ravizza Tersilia</b>	<b>Assente</b>
<b>Belgeri Matteo</b>	<b>Presente</b>	<b>Fuselli Angela Rita</b>	<b>Presente</b>
<b>Curioni Emilio</b>	<b>Presente</b>	<b>Rusconi Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Brioschi Sara</b>	<b>Presente</b>	<b>Fioroni Tiziano</b>	<b>Presente</b>
<b>Vanini Giuseppe</b>	<b>Assente</b>	<b>Villa Giuseppe</b>	<b>Assente</b>
<b>Curioni Davide</b>	<b>Presente</b>		

Presenti...: 8

Assenti...: 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Livia Cioffi.

Il Signor Caprani Mauro , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
2022-2025 (METODO ARERA) E RELATIVE TARIFFE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *«con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria»* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"»* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. f), della Legge 27/12/2017, n. 205, e la *«diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti»* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. c), della Legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei

rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come *«l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»*;

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Barni l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 s.m.i. il quale prevede che *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della Legge n. 208/2015, il quale prevede che *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

**ATTESO** che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro pa per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

**RILEVATO** che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: *«Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020»*;

**RICHIAMATA**, altresì, la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 30/03/2022 a oggetto "DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI AL 1°GENNAIO 2023" con la quale l'ente ha determinato gli obblighi che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano in qualità di Ente delegato alla gestione e organizzazione del Servizio Associato di Igiene urbana in forza di specifiche convenzioni e la successiva integrazione operata dall'Area Finanziaria, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi delle succitate deliberazioni dell'ARERA, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € € 60.845,00;

**PRESO ATTO** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**DATO ATTO** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Vicesegretario Comunale da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO**, pertanto, che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2022 è pari a € 60.845,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 27.428,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 33.417,00;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

1. di **approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. di **trasmettere** il Piano finanziario e i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
4. di **approvare** conseguentemente le tariffe TARI 2022, come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione;
5. di **stabilire** per l'anno 2022 n. 2 rate per il pagamento della Tassa Rifiuti, scadenti il 16/06/2022 e il 16/12/2022, fatta salva la possibilità di provvedere al pagamento in un'unica soluzione, con scadenza il 16/06/2022;
6. di **rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Mauro Caprani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Livia Cioffi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2022

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Livia Cioffi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*